

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA R&S 2018

OGGETTO	La Legge di Bilancio 2017 ha modificato la disciplina del credito d'imposta R&S contenuto nel D.L. n. 145/2013. Le novità sono in vigore dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016. Per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, le nuove regole sono applicabili dal 1° gennaio.
DESTINATARI	Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato. Inoltre possono avvalersi dell'agevolazione anche: - gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata; - le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR; - i consorzi; - le reti di imprese; - le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti; - le imprese di nuova costituzione, vale a dire che imprese che intraprendono l'attività nel periodo di vigenza dell'agevolazione, ossia dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
NOVITA'	Le novità in vigore dal 2017, che riguardano la predisposizione dei bilanci dell'esercizio 2017, riguardano: - l'aumento al 50% dell'aliquota dell'agevolazione, che è diventata unica per tutti i tipi di spese ammissibili; - l'incremento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale del credito che ciascun soggetto beneficiario può maturare; - l'estensione della platea dei soggetti beneficiari con l'inclusione delle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti; - l'ammissibilità di tutte le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio.
DURATA	Il credito d'imposta, a seguito della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2017, resterà in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. L'Agenzia delle Entrate specifica con la circolare n°13/2017 che: - i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare possono beneficiare dell'agevolazione per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta 2020; - i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del beneficio per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta 2020-2021.

**ATTIVITA'
AGEVOLABILI**

Passaggio fondamentale per il calcolo dell'agevolazione è **individuare le attività di ricerca e sviluppo svolte e accertare se tali attività rientrano tra quelle ammissibili**, indicate nel D.M. 27 maggio 2015 e nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E/2016.

Pertanto sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

1) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (**ricerca fondamentale**);

2) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo (**ricerca industriale**);

3) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (**sviluppo sperimentale**);

4) **produzione e collaudo di prodotti**, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali (sviluppo sperimentale).

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

Legge di Bilancio 2017.

INFO

L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (**Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it**) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.